



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Servizio Tutela delle Acque dall'Inquinamento

Proposta nr. 38 del 16/03/2010 -
Determinazione nr. 644 del 17/03/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (CN.I.P.) - Autorizzazione allo scarico su suolo di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla Zona Industriale di Maniago.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (CN.I.P.) con nota prot. n. 3693 del 06.11.09 ha presentato, a nome del Presidente pro tempore, l'istanza di autorizzazione agli scarichi su suolo di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla Zona Industriale di Maniago, assunta al prot n. 64576 del 09.11.09;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni del 12.01.10 assunte al prot. n. 3847 del 19.01.10 e del 09.03.10 assunte al prot. n. 25036 del 12.03.10;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro i seguenti elaborati, sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue di data 05.03.10;
- nota integrativa prot. n. 780/10 del 09.03.10;
- Planimetria scala 1:5000 di data 05.03.10, sottoscritta anche da professionista abilitato;
- la seguente documentazione tecnica relativa alla Denuncia di Inizio Attività dei lavori di realizzazione di due pozzetti di dispersione a servizio di rete acque meteoriche di data 18.08.09, sottoscritta anche da professionista abilitato:
 - All. 1 – Estratto del P.R.G.C.;
 - All. 2 – Planimetria mappale scala 1:2.000;
 - All. 3 – Planimetria quotata scala 1:1.000;
 - All. 4 – Planimetria quotata scala 1:200;
 - All. 5 – Particolare pozzo di drenaggio;
 - All. 6 – Relazione tecnico-illustrativa;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma dal signor Lino Canderan (nato a Meduno il 24.11.50) in qualità di Presidente pro-tempore del Consorzio e di data 09.03.10;

RILEVATO dall'istanza e dall'allegata documentazione che:

- l'istanza di autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi su suolo di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla Zona Industriale, come indicati nella planimetria scala 1:5000 del 05.03.10, così caratterizzati:
scarico n. 1 in pozzo di drenaggio, in prossimità di via Ponte Giulio;
scarico n. 2 in pozzo di drenaggio in prossimità di Viale dell'Industria;
scarico n. 3 su fosso che raccoglie anche le acque di troppo pieno dal pozzo di drenaggio dello scarico n. 1 (lo sfioro entra in funzione per portate di tempo di ritorno superiore a 5 anni);
- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo separato che convoglia unicamente acque meteoriche di dilavamento;
- è prevista la realizzazione di una separata condotta per la raccolta delle acque meteoriche i cui interventi saranno presumibilmente conclusi entro dicembre 2010;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota in data 04.12.09 prot. n. 70693 e con la medesima nota è stato chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e al Comune di Maniago;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 12.03.10 dal quale sono emerse condizioni, riportate al punto 2 del dispositivo, riguardanti fra l'altro la manutenzione delle apparecchiature e l'accessibilità degli scarichi;

RILEVATO che l'art. 113 del D.Lgs. 152/06 conferisce alla Regione la competenza a disciplinare gli scarichi di acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate;

CONSIDERATO che a tutt'oggi la Regione Friuli Venezia Giulia non è intervenuta a regolare detta materia per quanto riguarda la tipologia di scarico di cui trattasi;

RILEVATO altresì che in base al c. 2 dell'art. 113 non sono operanti prescrizioni o vincoli derivanti dalla normativa regionale;

RITENUTO che nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento convogliate in rete separata operi l'obbligo dell'autorizzazione preventiva ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, essendo riconoscibile uno scarico ai sensi dell'art. 2, lettera ff);

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 194,40, di data 06.11.09 introitati:

- € 74,40 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
- € 120,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche";
giuste reversali n. 10400 e 10401 del 23.12.09;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
- € 120,00 quale costo forfettario per verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia
pari pertanto all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R.16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 32 del 31.12.09, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Tutela Ambientale;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, come successivamente modificato, il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (CN.I.P.) è autorizzato, in persona del Presidente Pro tempore, agli scarichi su suolo di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla Zona Industriale di Maniago, come descritti nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le caditoie devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione di materiali grossolani e di eventuali fanghi che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - b) gli scarichi devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo.
3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo

scarico.

4. Qualora il sistema di collettamento dovesse essere soggetto a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche della titolarità della presente autorizzazione;
5. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
6. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
7. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
8. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
9. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
10. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Maniago, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 17/03/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Provincia di Pordenone - Determinazione n. 644 del 17/03/2010